STATUTO

NADABARUFFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RUBANO PD VIA A. ROSSI 1
Numero REA: PD - 368439
Codice fiscale: 04177100288
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2018 - Statuto completo 2

ALLEGATO "B" AL N. 2572 DI REP. E N. 1784 DI RACC.

STATUTO

della "NADABARUFFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E'costituita, ai sensi della L. n. 381/1991 e del D.Lgs. 155/2006, la società cooperativa denominata **"NADABARUFFA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".**

ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel Comune di Rubano (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, ex art. 2479 bis c.c.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società cooperativa, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

ART. 3 - DURATA

La società è contratta a tempo indeterminato.

In tal caso a ciascun socio spetta il diritto di recesso come disciplinato dal successivo art. 9.

ART. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa sociale intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della L. n. 381/1991.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa sociale, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La cooperativa sociale può operare anche con terzi non soci.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa sociale, così come definita all'articolo precedente, la cooperati-

va ha come oggetto:
* la promozione, l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto terzi, di asili nido, giardini per l'infanzia, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati;
* la gestione di attività educative per l'infanzia a favore dei propri soci e di terzi;
* l'organizzazione e la promozione di servizi per l'infanzia attraverso la collaborazione e il contributo del territorio;
* la gestione di attività, di servizi e di corsi di sostegno alla genitorialità;
* la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di creatività - artigianato - manualità quale occasione di acquisizione di nuove capacità e di incontro tra bambini e genitori;
* l'organizzazione e la gestione d'attività didattiche e ricreative attraverso l'attuazione di corsi e di laboratori ludici e artistici con obiettivi educativi;
* la formazione di personale "qualificato" in attività educative utile per la gestione del servizio educativo per l'infanzia e per una maggiore conoscenza dei rapporti madre-bambino;
* la creazione, l'organizzazione e la gestione di spazi ed attività riservati all'incontro tra bambini, genitori ed operatori (spazi gioco, attività formative con trattazione di tematiche particolari);
* l'organizzazione e la gestione, direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni, di iniziative ed attività a carattere sociale, ricreativo e culturale, stimolando e favorendo la qualificazione professionale e l'inserimento sociale e lavorativo dei soci, organizzando corsi di formazione e di aggiornamento, organizzando e gestendo attività di sensibilizzazione delle comunità locali al fine di favorire l'integrazione sociale e la crescita del territorio;
* produzione e distribuzione di materiale, prodotti a carattere culturale, informativo e/o divulgativo e ludico, con particolare riferimento alle attività educative per l'infanzia;
* la divulgazione e l'organizzazione di una banca dati relativa ad una rete di persone e di servizi educativi rivolti ai minori e alle famiglie;
* l'attività di produzione, preparazione, somministrazione, catering, fornitura e vendita al minuto e all'ingrosso di pasti: veicolati, semi veicolati, refezione scolastica.

La cooperativa inoltre potrà stipulare, per la gestione dei servizi, convenzioni con altri istituti, enti privati e pubblici, ecc., aventi finalità analoghe a quelle individuate nel proprio oggetto sociale.

Al fine di raggiungere lo scopo sociale, la società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché

potrà compiere tutte le operazioni di tipo commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziarie purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Può inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, costituire società di qualunque tipo, assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni e altri strumenti finanziari anche in società diverse dalle cooperative, fermi restando i limiti previsti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia.
La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Tali finanziamenti si presumono infruttiferi, salvo diversa pattuizione scritta, e non costituiscono comunque raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea sociale.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

CAPITOLO II
SOCI COOPERATORI - SOCI VOLONTARI

ART. 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che quindi possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
Possono inoltre essere soci della cooperativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della stessa le persone che svolgono al suo interno attività tecnica o amministrativa.
Per diventare soci cooperatori è indispensabile che gli aspiranti soci non abbiano interessi contrari a quelli della società cooperativa, siano di buona condotta morale e non abbiano riportato condanne penali per delitti contro la proprietà o le persone, o condanne per avere compiuto atti tali da ritenerli moralmente indegni di appartenere alla cooperativa, o che non siano stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può

autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e l'apposito regolamento, dichiarando di averne preso visione e di accettare di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci godono dei diritti previsti dalla legge.

I soci hanno diritto, a titolo esemplificativo, di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativamente alla gestione sociale;
d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati, a titolo esemplificativo, al:
a) versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
b) l'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
I soci cooperatori inoltre:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte operative gestionali dell'attività svolta dalla cooperativa;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

ART. 9 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio cooperatore può inoltre recedere in caso di impossibilità sopravvenuta di partecipare all'attività svolta dalla cooperativa.
Il recesso parziale non è ammesso.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio cooperatore recedente all'organo amministrativo della società cooperativa con raccomandata a.r.
L'organo amministrativo ha sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso per comunicare al socio, con raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.
Qualora sia emesso un provvedimento di rigetto, il socio ha sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per proporre opposizione davanti al Tribunale competente.
Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.
Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione ai sensi di legge e del successivo art. 12.

ART. 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione/partecipazione alla società cooperativa;

b. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

c. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d. che previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo;

e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 (diritti ed obblighi del socio cooperatore), senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i. che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j. che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

k. che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ART. 11 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, le relative quote di partecipazione sono intrasferibili agli eredi dello stesso.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata nella misura e con le modalità di cui all'art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi ovvero gli eredi o legatari del socio defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione -eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione della partecipazione:

- avviene in base al valore nominale della quota eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- prevede anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 13 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere c), d), e), f), g), i), j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa può eccepire la compensazione del debito deri-

vante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.
Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

ART. 14 - SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2, L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

ART. 15 - DOMANDA DI AMMISSIONE DEI SOCI VOLONTARI

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. indicazione della propria attività di lavoro;
3. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
5. precisazione delle prestazioni di lavoro adoperabili, a titolo gratuito, dalla cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.
In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

ART. 16 - OBBLIGHI ED DIRITTI DEL SOCIO VOLONTARIO

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8. Il socio volontario ha l'obbligo di prestare la pro-

pria attività di lavoro commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
Il socio volontario potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 10, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
Il socio volontario ha il diritto di recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.
Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento, da parte dell'organo amministrativo, di accoglimento della domanda di recesso.

CAPITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE E QUOTE

ART. 17 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
b) dalla riserva legale formata con quote di avanzi di gestione e alla quale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili, a prescindere dall'ammontare della stessa;
c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate a norma dell'art. 2528 c.c.;
d) dalle riserve straordinarie e da tutte le riserve costituite dall'assemblea o contemplate dalla normativa.
Una percentuale di utili netti annuali, nella misura e secondo le modalità di legge, va destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le riserve sopra indicate non possono essere ripartite tra i soci né lungo la vita della società cooperativa, né all'atto di scioglimento della stessa.

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa è di ammontare variabile ed è suddiviso in quote del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
L'ammissione di nuovi soci non dà luogo a modifica dell'atto costitutivo.
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura, crediti e aziende nonché tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Al riguardo trovano applicazione le regole previste dagli artt. 2464 e 2465 c.c.

ART. 19 - QUOTE E TRASFERIMENTO

Le quote dei soci non possono essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi e non possono formare oggetto di costi-

tuzione di diritti reali di godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, oltre che al pegno e all'usufrutto). Le quote dei soci non possono inoltre essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.
In base a ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società cooperativa, il socio cooperatore può recedere in ogni momento dalla società con preavviso di novanta giorni da comunicarsi con le modalità e i tempi previsti dall'art. 9.
Le quote non possono essere trasferite per successione a causa di morte per cui vedi art. 11.

CAPITOLO III
DECISIONI DEI SOCI

ART. 20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ex art. 2479 c.c.:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. di un collegio sindacale, del presidente, o di un revisore dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
g) approva il regolamento interno;
h) delibera sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.
Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo collegiale, per il quale si rimanda agli articoli successivi.

ART. 21 - LUOGHI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori della sede sociale, purché all'interno del territorio comunale in cui ha sede la società o in comuni limitrofi.
L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di po-

sta elettronica, ecc.) risultante dal libro dei soci. L'avviso va spedito ai sindaci e revisori se nominati. Alternativamente l'avviso può essere appeso, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nella bacheca della sede della cooperativa per permettere ai soci aventi diritto a parteciparvi di venirne a conoscenza.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (che, tuttavia, non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima assemblea) per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 22 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dall'Amministratore più anziano.
Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione e comunque in ogni caso in cui manchi il soggetto designato statutariamente, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.
Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alle modifiche del presente statuto o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato con-

to nel verbale.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia amministratore come disposto dall'art. 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ART. 24 - VOTO E VOTAZIONI

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 25 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi intervenuto in assemblea, salvo che per le decisioni modificative dello statuto sociale per le quali si rende necessaria la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

CAPITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

ART. 26 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche a non soci, purchè la maggioranza dei membri del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare un Vice presidente e un segretario, anche in via permanente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicato previamente alla società da ciascun Consigliere) e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti; essendo il Consiglio composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perchè provveda alla sostituzione dei mancanti: gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il qua-

le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso senza indugio alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
In ogni caso in cui un Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società dovrà darne notizia agli altri Amminsitratori e all'organo di controllo, se nominato, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 27 – COMPITI, POTERI E COMPENSI DEGLI AMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè, in conformità all'art. 2544 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Per i compensi degli Amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

ART. 28 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè agli Amministratori delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.
L'Organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad Amministratori oppure a soggetti estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti in tema di rappresentanza negoziale.

CAPITOLO V
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 29 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o, alternativamente, il revisore.
Nei casi previsti dall'art. 2477, comma secondo e terzo, c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti.
Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. c.c.
Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.
Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c.

CAPITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE

ART. 30 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-

ne dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad altre riserve.

ART. 31 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile la Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli Amministratori e i componenti l'Organo di controllo, se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del Codice Civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 del Codice Civile.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Resta salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2514 e dall'art. 2545 octies del Codice Civile.

ART. 32 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni sono ripartiti in base a criteri indicati in apposito regolamento.

CAPITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.
L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, indicandone i poteri e il compenso.
A seguito dell'accertamento da parte dell'assemblea delle cause di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2487 bis c.c.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.
L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CAPITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Padova che le parti dichiarano di conoscere e accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.
L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico (ovvero da un Collegio costituito da 3 o 5 arbitri) nominato/i dalla Camera Arbitrale di Padova.
L'arbitro unico (ovvero il collegio arbitrale) deciderà la controversia in via rituale secondo diritto.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 36 - RINVIO

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

F.TO FRANCESCO BERNARDINI

F.TO MASSIMO ZACCARIA (L.S.)

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.